

notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006

Notificazione nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica - Residenza effettiva (dimora o domicilio) del destinatario dell'atto - Contestazione - Prova - Mezzi - Accertamento del giudice di merito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006

Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006